

Cari lettori,

il Tribunale di Roma si è pronunciato sull'applicazione di una clausola arbitrale che spesso ricorre negli atti istitutivi dei trust interni: "Tutte le liti e le questioni nascenti dal Trust sono obbligatoriamente e esclusivamente devolute alla cognizione della Camera Arbitrale costituita presso l'associazione "Il trust in Italia" e svolte secondo le disposizioni dei suoi regolamenti".

La lite era fra un beneficiario e i due trustee del trust; il primo aveva ottenuto decreto ingiuntivo per la metà del prezzo ricavato dal trustee alienando la partecipazione in una società che era stata collocata nel trust proprio per essere venduta; i trustee propongono opposizione, fra l'altro eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e l'incompetenza del Tribunale di Roma a favore della Camera Arbitrale costituita presso l'Associazione "Il trust in Italia". Il beneficiario opposto deduce che l'obbligo di versamento del prezzo dell'alienazione della partecipazione non trova causa nell'atto di trust, il quale costituisce soltanto un "presupposto storico", ma piuttosto negli obblighi del mandatario: la controversia non rientrerebbe quindi tra le liti o le questioni nascenti dal trust.

Il Tribunale dichiara invece l'incompetenza del giudice ordinario e assegna alle parti un termine per la riassunzione dinanzi alla Camera Arbitrale.

Vi accludo la sentenza e vi saluto cordialmente.

Maurizio Lupoi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Ottava Sezione Civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14999 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, e vertente

tra

AAAA S.R.L., in forma abbreviata **Aaa S.r.l.**, Società unipersonale di diritto italiano, società fiduciaria e di revisione, in persona del proprio legale rappresentante *pro-tempore*, c.f. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 06614101001 e **BBB S.R.L.**, società unipersonale di diritto italiano in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, c.f. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 11066721009, **nella loro qualità di Trustee del Trust Ccc, 1921**, entrambe rappresentate e difese, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Avv.ti Giorgia Silvestri ed Igor Valas, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo, in Roma, Via Firenze, n. 32;

ATTRICI

contro

DDD S.R.L. (09948351003), in persona del suo Amministratore Unico sig. Eee, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso monitorio, dagli Avv.ti Gian Michele Gentile e Marco Gentile, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via G.G. Belli n. 96

CONVENUTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

All'udienza del 2.4.2026, i procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.

Per parte attrice:

“- in via pregiudiziale e di rito: Dichiarare il difetto di giurisdizione e la propria incompetenza a favore della Camera Arbitrale costituita presso l'Associazione Il trust in Italia o, in difetto, della



Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l'Ordine degli Avvocati di Roma e così dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto R.G. 73027/2022 – N. 966/2023 e/o comunque disporre la sua revoca (ovvero comunque dichiarare la improponibilità/improcedibilità della domanda),

- in via preliminare: revocare il decreto ingiuntivo opposto N.ro 966/2023 del 17/1/2023 –RG n.ro 73027/2022 emesso dal Tribunale di ROMA e per l'effetto dichiararsi non dovute le somme ingiunte;

- in via principale subordinata, nel merito: respingersi, comunque, ogni e qualsiasi domanda nei confronti degli opposenti.

- Con vittoria di diritti, spese anche forfettarie ed onorari.”

Per parte convenuta:

“Si chiede quindi che il Tribunale voglia condannare le società convenute al pagamento:

1) della differenza residua di euro 100.000,00, oltre interessi di mora, dal gennaio 2022 al pagamento effettivo;

2) come disposto dal decreto, al pagamento degli interessi di mora maturati sulla somma di euro 1.200.000,00 dal gennaio 2022 al luglio 2023, data nella quale è stata tardivamente versata, pari ad euro: 160.454,00, oltre interessi successivi fino al saldo;

3) delle spese liquidate nel giudizio monitorio, pari ad euro 4.500,00 oltre accessori di legge ed esborsi per euro 870,00;

4) in totale euro 261.324,00, o quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

5) oltre le spese ed i compensi del presente giudizio.”

FATTO E DIRITTO

Con decreto ingiuntivo n. 966/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 17 gennaio 2023, nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 73027/2022, veniva ingiunto alle odierne opposenti, Aaa S.r.l. e Bbb S.r.l., in solido tra loro, il pagamento in favore di Ddd S.r.l., della somma di euro 1.300.000,00, oltre interessi come da domanda e spese di procedimento, liquidate in euro 4.500,00 per compensi professionali ed euro 870,00 per esborsi.

Il credito fatto valere in sede monitoria afferiva alla quota residua del corrispettivo dovuto alla creditrice ricorrente per la cessione della partecipazione detenuta nella U.S. Ccc 1919 S.r.l., somma che le opposenti, nella loro qualità di *trustee* del “Trust Ccc”, avevano trattenuto presso il Notaio Papi in *escrow*, in attesa della definizione della posizione tributaria del “Trust Ccc”, conseguente all'interpello presentato all'Agenzia delle Entrate.



Con atto in data 27.2.2023, Aaa S.r.l. e Bbb S.r.l. hanno proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, contestando integralmente quanto *ex adverso* dedotto, poiché ritenuto infondato ed illegittimo in fatto e in diritto.

In via pregiudiziale e di rito, le opposenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e l'incompetenza del Tribunale di Roma a favore della Camera Arbitrale costituita presso l'Associazione "Il trust in Italia" o, in difetto, della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l'Ordine degli Avvocati di Roma. A fondamento dell'eccezione, hanno richiamato l'art. 12 dell'Atto istitutivo del "Trust Ccc" e di quello modificativo, il quale prevede la devoluzione obbligatoria di "tutte le liti e le questioni nascenti dal Trust" alla Camera Arbitrale.

Conseguentemente, hanno domandato la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e/o la sua revoca, ovvero, comunque, la declaratoria di improponibilità o improcedibilità della domanda.

In via subordinata e nel merito, hanno concluso per il rigetto integrale di ogni domanda nei loro confronti, con conseguentemente accertamento della non debenza delle somme ingiunte, revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese, anche forfettarie, diritti ed onorari di causa.

Si è costituita in giudizio Ddd S.r.l., per resistere all'opposizione di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese di giudizio e compensi di difesa. Con riferimento all'eccezione di incompetenza, ha dedotto che l'obbligo di versamento alla Ddd S.r.l. della quota del 50% del prezzo dell'alienazione delle partecipazioni, non trova causa nel contratto di trust, il quale costituisce soltanto un "presupposto storico", ma piuttosto negli obblighi del mandatario e, come tale, la controversia non rientrerebbe tra le liti o le questioni nascenti dal trust.

All'udienza del 19.10.2023, le parti sono comparse dinanzi al Giudice e la società opposta ha dato atto che le società opposenti avevano versato nel luglio 2023, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, la somma di euro 1.200.000,00; ragion per cui la domanda doveva essere ridotta al saldo di euro 100.000,00 oltre accessori, trattenuta a garanzia delle spese processuali, dalle opposenti. Il Tribunale, con ordinanza riservata del 2.11.2023, ha rigettato l'istanza cautelare di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la controversia documentalmente istruita e suscettibile di pronta definizione, ha rinviato all'udienza del 22.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.

Rinviata d'ufficio a seguito della sostituzione del giudice istruttore, all'udienza del 2.4.2026, la causa, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per le memorie conclusionali e di replica.

L'eccezione preliminare relativa al difetto di competenza del giudice ordinario a favore dell'Arbitro, in ragione della clausola compromissoria contenuta sia nell'Atto istitutivo del



“Trust Ccc” che in quello di modifica, è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Con l’“Atto istitutivo del “Trust Ccc””, la società Eee s.r.l. ed Ddd S.r.l. hanno istituito il “Trust Ccc”, nominando quali co-trustee le odierne opposenti “Aaaa s.r.l.”, in forma abbreviata Aaa S.r.l., e Bbb S.r.l..

Il suddetto Atto istitutivo del “Trust Ccc” è stato convenuto a mezzo scrittura privata notarile rep. 30.918, racc. 14.416, autenticata dal Notaio Natale Votta in Roma in data 25.6.2021, di cui l’art. 12 prevede espressamente che:

“Art. 12 - Giurisdizione; il “Giudice”

A. Tutte le liti e le questioni nascenti dal Trust sono obbligatoriamente e esclusivamente devolute alla cognizione della Camera Arbitrale costituita presso l'associazione "Il trust in Italia" e svolte secondo le disposizioni dei suoi regolamenti.

B. La disposizione che precede si applica anche al compimento di altre attività che la legge regolatrice del Trust devolve al giudice attribuendogli il potere di provvedere (in via esemplificativa: nominare il trustee o il guardiano; dare direttive al Trustee; ampliare o ridurre i poteri del trustee; modificare l'atto istitutivo del Trust).

C. Il termine “Giudice” in questo Strumento è riferito alla Camera Arbitrale.

D. Qualora la Camera Arbitrale cessi di operare, la disposizione di cui al comma A si intende riferita alla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l'Ordine degli Avvocati di Roma”. La clausola è stata successivamente confermata nell’Atto modificativo del “Trust Ccc”, contenuto nella scrittura privata autenticata a rogito Notaio Votta in data 3 luglio 2021, rep. 30.930, racc. 14.425, ove sempre all’art. 12 è pattuita la seguente clausola arbitrale:

“Art. 12 - Giurisdizione; il “Giudice”

A. Tutte le liti e le questioni nascenti dal Trust sono obbligatoriamente e esclusivamente devolute alla cognizione della Camera Arbitrale costituita presso l'associazione "Il trust in Italia" e svolte secondo le disposizioni dei suoi regolamenti.

B. La disposizione che precede si applica anche al compimento di altre attività che la legge regolatrice del Trust devolve al giudice attribuendogli il potere di provvedere.

C. Il termine “Giudice” in questo Strumento è riferito alla Camera Arbitrale.

D. Qualora la Camera Arbitrale cessi di operare, la disposizione di cui al precedente comma A si intende riferita alla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l'Ordine degli Avvocati di Roma”.



E. In nessun caso la pendenza di un procedimento innanzi al Giudice, ovvero qualsiasi divergenza o controversia innanzi a diversi organi di giustizia, potrà determinare l'estensione del Termine; pertanto - sin da ora – le Disponenti ed il Trustee rinunciano ad avvalersi di qualsiasi provvedimento giudiziario che dovesse consentire o causare un'estensione dell'improrogabile Termine finale per la alienazione delle Partecipazioni”.

Giova premettere che non è controversa tra le parti, né l'esistenza della clausola compromissoria, né la sua validità, né la sua efficacia. Parte opposta sostiene, tuttavia, che la presente controversia non rientrerebbe nel relativo ambito applicativo, in quanto l'obbligo di versare il ricavato della cessione delle partecipazioni deriverebbe da un'autonoma obbligazione riconducibile ai principi generali di cui all'art. 1713 c.c., mentre il trust costituirebbe soltanto il presupposto storico della vicenda. In particolare, Ddd S.r.l. richiama a sostegno della propria tesi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale *“La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso di specie in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, gli attori hanno proposto azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., deducendo gravi difetti dell'immobile da loro acquistato.”*(Cass., n. 6927 del 23/03/2026; Cass., n. 28011 del 31/10/2019; Cass., Ord. n. 4035 del 15/02/2017; Cass., Ord. n. 20673 del 13/10/2016; Cass., n. 1674 del 03/02/2012). L'assunto non può essere condiviso.

I precedenti di legittimità richiamati distinguono le controversie aventi origine diretta nel rapporto contrattuale da quelle fondate su titoli autonomi ed esterni rispetto ad esso, per lo più nascenti da responsabilità extracontrattuale. Proprio tale distinzione conduce, nel caso di specie, a conclusioni opposte rispetto a quelle sostenute dall'opposta.

Nella fattispecie in esame, invece, il credito azionato in via monitoria da Ddd S.r.l. – afferente alla corrispettivo residuo dovuto alla ricorrente a seguito della cessione della partecipazione detenuta nella U.S. Ccc 1919 S.r.l., trova la propria fonte nel complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'istituzione del “Trust Ccc”, la cui causa concreta consisteva nell’*“alienazione delle Partecipazioni da parte del Trusee entro il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno)”*.

La pretesa creditoria presuppone, infatti, l'esistenza del *trust*, la nomina delle opponenti quali trustee, il conferimento della partecipazione nella Ccc al trust, la successiva alienazione della stessa da parte dei trustee in attuazione della causa concreta del trust, e, infine, la



corresponsione ai beneficiari del ricavato della vendita, al netto degli accantonamenti. Tali vicende non costituiscono meri antecedenti fattuali della domanda, ma rappresentano il titolo stesso del diritto azionato.

La domanda azionata in sede monitoria, infatti, non trae origine da un rapporto distinto e autonomo rispetto al *trust*, né trova fondamento in un diverso titolo negoziale o legale. L'obbligo di attribuzione ai beneficiari delle somme ricavate dalla vendita delle partecipazioni costituisce, al contrario, una fase dell'esecuzione del programma negoziale delineato nell'Atto istitutivo, come si legge nell'Art. 16 di tale atto ("*Attuazione della causa concreta del Trust*"). Il corrispettivo della cessione rappresenta il controvalore di un bene già conferito nel fondo in *trust* e la sua successiva destinazione ai beneficiari costituisce una delle attività attraverso le quali il trustee realizza le finalità proprie del *trust*.

Né può ritenersi configurabile – come assume parte opposta – un autonomo rapporto di mandato dal quale deriverebbe l'obbligazione azionata. Non risulta, infatti, allegato né dimostrato l'esistenza di un contratto di mandato distinto dal rapporto di *trust*, mentre l'intera vicenda dedotta in giudizio trova la propria disciplina nell'atto istitutivo e nelle regole che governano l'amministrazione e la destinazione dei beni conferiti nel *trust*.

Né può condividersi la tesi di parte opposta secondo cui l'obbligazione azionata troverebbe fondamento nel generale obbligo di rendiconto gravante sul mandatario ai sensi dell'art. 1713 c.c.. L'attività svolta dai *trustee* non è, infatti, riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, utilizzato come criterio analogico per descrivere un obbligo restitutorio del *trustee*; pertanto, l'obbligo di attribuzione ai beneficiari del residuo del ricavato della vendita non trae origine da un autonomo rapporto di mandato, ma costituisce espressione dell'attuazione del programma del *trust*, riguardando la fase di gestione e destinazione del ricavato dei beni segregati nel *trust*.

La circostanza che il credito rivendicato corrisponda al residuo del prezzo di vendita trattenuto dai *trustee* in attesa della definizione della posizione fiscale del *trust*, conferma ulteriormente come la presente controversia investa direttamente l'attività di gestione del fondo in *trust* e le modalità di adempimento degli obblighi gravanti sui *trustee* nell'esercizio delle loro funzioni. Si tratta, pertanto, di una questione che attiene all'attuazione del rapporto di *trust* e che trova in esso la propria ragione giustificativa.

Deve, quindi, affermarsi che la *causa petendi* della domanda monitoria proposta da Ddd S.r.l. è radicata nel rapporto di *trust* e che quest'ultimo non costituisce un mero antecedente storico della vicenda, bensì il titolo giuridico dal quale discende la pretesa creditoria.



Infatti, anche a voler ritenere che la vendita delle partecipazioni abbia realizzato lo scopo principale perseguito dal *trust*, la controversia resta comunque radicata nelle attività di liquidazione e distribuzione del patrimonio segregato conseguenti all'attuazione del programma negoziale delineato nell'Atto istitutivo. Ne consegue che, il titolo della pretesa continua a rinvenirsi nel rapporto di *trust* e non in un rapporto autonomo sorto parallelamente o successivamente.

Peraltro, la clausola compromissoria contenuta nell'art. 12, formulata in termini particolarmente ampi, devolve alla Camera Arbitrale "*tutte le liti e le questioni nascenti dal Trust*" ed è espressamente qualificata come obbligatoria ed esclusiva. L'elenco previsto alla lett. B. del già menzionato articolo deve ritenersi posto a titolo meramente esemplificativo e non riduttivo della portata della clausola a quelle sole questioni. La clausola compromissoria deve considerarsi estesa a tutte le questioni inerenti alla gestione, esecuzione ed attuazione del *trust*, tra le quali rientra quella oggetto del presente giudizio.

In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'eccezione di compromesso, tempestivamente sollevata dalle opposenti, deve essere accolta.

Con riguardo alle conseguenze dell'accoglimento dell'eccezione di compromesso in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, va richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che "*In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale*" (Cassazione civile sez. VI, 24/09/2021, n.25939); "*L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.*" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8166 del 28/07/1999).

Per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, va dichiarata l'incompetenza del giudice ordinario a pronunciarsi sulla domanda azionata da parte opposta in sede monitoria, per essere competente la Camera Arbitrale costituita presso l'Associazione "Il trust in Italia" o, in difetto, della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, dinanzi al quale vanno rimesse le parti.



L'accoglimento della eccezione di compromesso determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione relativi al merito della pretesa creditoria, ridotta ad euro 100.000,00, dopo i pagamenti parziali intervenuti in corso di causa.

Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza (cfr. Cass. 1° aprile 2019, n. 9035) e vanno poste a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore di riferimento, secondo i parametri minimi indicati dal D.M. n. 55/2014, considerati la bassa complessità della controversia, l'aumento per la pluralità di parti e la riduzione in caso di pronuncia di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'eccezione di compromesso sollevata da parte opponente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 966/2023 del 17/1/2023 – RG n. 73027/2022, dichiara l'incompetenza del giudice ordinario a pronunciarsi sulla domanda azionata da parte opposta in sede monitoria, per essere competente la Camera Arbitrale costituita presso l'Associazione "Il trust in Italia" o, in difetto, della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, dinanzi al quale rimette le parti;
- 2) assegna alle parti il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi alla Camera Arbitrale costituita presso l'Associazione "Il trust in Italia" o, in difetto, della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l'Ordine degli Avvocati di Roma;
- 3) condanna parte opposta alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti opponenti, che liquida in € 843,00 per esborsi ed € 4.583,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 2 luglio 2026

IL GIUDICE

Dott. Fausto Basile

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Pucci di Benisichi, in qualità di Magistrato ordinario in tirocinio.

